



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI PIETRA MARAZZI

Prot. 1401

ORDINANZA N. 03/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

CONSIDERATO che con la ripresa della vegetazione si possono creare situazioni di pericolo alla circolazione stradale se i proprietari dei fondi confinanti con le strade comunali e vicinali di pubblico passaggio non provvedono alla pulizia e taglio dei rami degli alberi e delle siepi sporgenti, nonché se i proprietari dei fossi e delle ripe dei fondi laterali alle strade, sia a monte che a valle, non provvedono alla pulizia degli stessi;

PRESO ATTO di quanto disposto dagli artt. 26 “Piantagioni e siepi”, 25 “Manutenzione delle ripe” e 17 “Manutenzione della rete di sgrondo” del Regolamento comunale di Polizia Rurale;

LETTI gli artt. 29 e 31 del D. Lgs 30.4.1992 n. 285 “Codice della strada” e s.m.i.;

RITENUTO che ricorrono i presupposti per ordinare ai frontisti la pulizia delle piantagioni, delle siepi, la rimozione degli sfalci dai fossi e dalla sede stradale, nonché ai conduttori dei terreni la manutenzione dei fossi costituenti la rete di sgrondo superficiale delle acque e dei canali laterali delle strade comunali e vicinali;

VISTI:

- il D. Lgvo 18.8.2000 n. 267 “Nuovo Testo Unico sull’ordinamento delle Autonomie Locali” ed in particolare l’art. 107;
- il Decreto Sindacale n. 01 in data 15/01/2024 con il quale è stato individuato il Responsabile del Servizio Tecnico

ORDINA

Ai proprietari dei terreni confinanti con le strade comunali e vicinali di pubblico passaggio **l'immediata pulizia delle siepi** che possono restringere o danneggiare la sede stradale ed **il taglio dei rami delle piante** che si protraggono oltre il confine stradale o che impediscono la leggibilità della segnaletica stradale o che costituiscono ostacolo alla pubblica illuminazione.

Ai proprietari delle ripe dei fondi laterali alle strade comunali e vicinali di pubblico passaggio sia a monte che a valle delle stesse **l'immediata pulizia delle ripe e lo sgombero degli sfalci** dai fossi e dalla sede stradale;

Ai conduttori dei terreni **la manutenzione dei fossi costituenti la rete di sgrondo superficiale delle acque** e dei canali laterali delle strade ai fini di conservarne l’efficienza e la funzionalità;

Le operazioni di pulizia e manutenzione dovranno essere concluse entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.

DISPONE

L’affissione della presente ordinanza all’albo pretorio comunale, sul sito internet del Comune e nei luoghi pubblici, nonché l’invio della copia alla Stazione Carabinieri di Bassignana, territorialmente competente.

AVVERTE

Che qualora non venga data esecuzione a quanto prescritto con la presente ordinanza provvederà d’ufficio il Comune a danno e spese delle persone obbligate, senza pregiudizio per l’azione penale e delle relative sanzioni amministrative.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro **centoventi** giorni dall’avvenuta pubblicazione oppure ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro **sessanta** giorni dall’ avvenuta pubblicazione.

Dalla Residenza municipale li 12 giugno 2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Marco Di Piero